

STATUTO dell'Associazione

TheatriKos APS

Teatro Arti Culture



ART. 1 - (Denominazione, costituzione, storia, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una Associazione avente la seguente denominazione: "**TheatriKos APS-Teatro Arti Culture**", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Colle di Val d'Elsa, con durata illimitata.

L'Associazione, con denominazione C.R.A.C. - THEATRIKOS - Centro Ricerca delle Arti e Culture, è stata costituita a Milano il 10/09/1993, con sede legale in via Marco d'Agate 25, Milano.

Dal settembre 2001 si trasferisce in Toscana, in Colle di Val d'Elsa, con sede legale in via delle Romite 6 e, dal giugno 2007, anche con una sede sociale in via Garibaldi 18.

Dal 2006, con delibera dell'Assemblea, si modifica la denominazione in Theatrikos - Centro Ricerca Teatro Arti Culture Discipline Olistiche. L'Associazione è stata costituita nel rispetto del Codice civile e della L. 383/2000.

ART. 2 - (Scopo, finalità e attività di interesse generale)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è apartitica e aconfessionale.

In particolare, l'associazione **TheatriKos APS - Teatro Arti Culture**, fondata con Atto costitutivo nel 1993 da Patrizia A.G. Tedesco e Aniello Ciaramella, è formata da cultori del Teatro, Arti Visive e Discipline Olistiche ed ha per scopo di:

- radunare tutte le forze che tendono alla ricerca culturale, teatrale, artistica, olistica;
- assumere posizione con interessamento ed efficacia in questioni di teatro, arte, discipline olistiche e cultura, a livello locale, nazionale ed internazionale;
- aiutare e incoraggiare giovani operatori teatrali, artisti, studiosi, letterati e cultori delle discipline olistiche;
- produrre spettacoli teatrali e performance che si possano rappresentare ovunque (teatri, palestre, giardini, cortili, piazze...), nei quali oltre la rappresentazione teatrale "tout court" si possa coniugare l'incontro di arti e linguaggi diversi dal teatro in senso stretto ma ad esso tendente per "contaminazione" e osmosi;
- organizzare conferenze, esposizioni, proiezioni video e cinematografiche, mostre, rassegne, festival, eventi, eventi online, canale YouTube o altri e comunicazioni sui 'social';
- organizzare, dirigere e gestire stage, corsi e seminari inerenti la cultura, il teatro, l'arte e le discipline olistiche;
- proporre e gestire interventi di teatro e arte nel sociale.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Inoltre l'Associazione può deliberare in maniera più opportuna per:

- l'assegnazione di premi per concorsi;
- destinare fondi per pubblicazioni anche periodiche, per festival e rassegne;
- aderire ad associazioni e comitati che tutelano, promuovono, diffondono la cultura, il

Aniello Ciaramella

Patrizia A.G. Tedesco

Aniello Ciaramella

Patrizia A.G. Tedesco

teatro, le arti, le discipline olistiche;

d) divulgare, con l'approvazione e la delega da parte del Consiglio Direttivo, tramite i propri soci, nell'ambito di conferenze, stage, seminari, corsi, le discipline di cui al presente articolo, utilizzando la denominazione e il logo dell'Associazione;

e) avere sedi distaccate.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

L'Associazione, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- *ricerca scientifica di particolare interesse sociale*;
- organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- *radiodiffusione sonora a carattere comunitario*, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso;
- *servizi strumentali ad enti del Terzo settore* resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del *commercio equo e solidale*, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti*;
- promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;
- promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono essere Soci tutti coloro che, senza alcuna distinzione di sesso, razza e religione, condividendo lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento degli scopi e delle finalità previsti dal presente Statuto. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto prendendone visione anche sul sito dell'Associazione, gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione/Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, ma hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere. Nelle assemblee il diritto di voto dei soci minorenni è attribuito a chi ne esercita la patria potestà. In base alle disposizioni di legge sulla privacy (L. 675/97 e l'europeo Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 - General Data Protection Regulation o GDPR, adottato e pubblicato anche sul sito dell'Associazione) tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso del socio. Tali dati saranno conservati in un 'libro soci' in forma cartacea e/o di file, cui può accedere il Consiglio Direttivo.

ART. 4 - (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;

Alcanta

Alcanta

Alcanta

Alcanta

Alcanta

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi attraverso una richiesta scritta all'organo di Amministrazione;
- di eventuale ingresso libero o di riduzione di pagamento come da delibera del Consiglio alle manifestazioni organizzate dall'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo volontario, personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea (normalmente ad ogni chiusura di esercizio di bilancio, in un'unica quota entro il mese di settembre di ogni anno sociale, che va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo).

Tutti i Soci, anche i dissenzienti, sono nei rapporti interni responsabili delle obbligazioni conseguenti ad operazioni deliberate dall'Assemblea, salvo per i dissenzienti che recedano dall'Associazione dopo la deliberazione. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

ART. 5 - (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, esclusione, recesso o radiazione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, sia incorso in sanzioni di carattere penale, commetta o provochi disordini durante le manifestazioni o le Assemblee, o che diffonda false accuse a detrimento dell'Associazione o di coloro che l'amministrano e la dirigono, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Si possono quindi rassegnare le dimissioni, con effetto allo scadere dell'anno sociale in corso, che scade il 31 agosto, con lettera raccomandata o mail diretta al Consiglio entro il precedente mese di luglio.

La qualifica di socio viene persa anche per radiazione e riguarda coloro che entro tre mesi dalla scadenza non abbiano pagato il contributo annuale.

I soci radiati possono essere riammessi con delibera del Consiglio purché provvedano al pagamento integrale delle quote non versate.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

ART. 7 - (Assemblea dei Soci)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel 'libro' degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, o mail ovvero, qualora ve ne sia l'urgenza, anche con comunicazione telefonica/sms almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e con avviso affisso nei locali della Sede almeno 15 giorni prima. Deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, ed essere spedita all'indirizzario risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- da direttive generali e delibera su tutta la attività dell'Associazione e dei suoi organi.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Se un socio è impossibilitato a partecipare di persona, oltre al ricorso alla delega, può essere prevista la convocazione online, presso una piattaforma telematica atta alla comunicazione, che garantisca comunque capacità di intervento e interazione a tutti i partecipanti. Più in generale il ricorso a piattaforme telematiche per lo svolgimento dell'Assemblea può essere consentito anche in casi di particolare necessità.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Quando almeno tre soci lo richiedano nelle votazioni si procede per appello nominale o a scrutinio segreto. Nel caso in cui si tratta di persone si vota sempre a scrutinio segreto. In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nomina tra i soci due scrutatori.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 - (Organo di amministrazione o Consiglio direttivo)

L'Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione/Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- promuovere le iniziative, manifestazioni e attività;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e cinque, nominati dall'Assemblea per la durata di un anno e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno: il Presidente, il Segretario-tesoriere, tutte le eventuali altre cariche interne necessarie per il regolare andamento dell'Associazione.

L'Organo di amministrazione/Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo/Organo di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o che la maggioranza dei componenti lo richieda ed è presieduto dal Presidente. Le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Per la convocazione delle riunioni del Consiglio deve essere inviato avviso scritto o via mail almeno cinque giorni prima. In caso di urgenza è ammesso avviso telefonico o messaggio Sms. Si può fare ricorso a piattaforme telematiche per lo svolgimento delle riunioni in casi di particolare necessità, garantendo comunque capacità di intervento e interazione a tutti i partecipanti.

In caso di dimissioni di uno o più consiglieri il Consiglio stesso decade e deve essere convocata entro un mese una nuova Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 - (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione/Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 10 - (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, collegiale, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al

co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 - (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 - (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso è costituito in particolare:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) dalle attrezzature, teatrali e non, necessarie per realizzare lo scopo associativo;
- c) dai contributi vari di soci, privati o enti;
- d) dalle iniziative organizzate nell'ambito degli scopi associativi;
- e) dai beni e valori posseduti per lasciti, donazioni o acquistati;
- f) dalle eccedenze annue di bilancio che non siano destinate ad integrare le entrate previste per l'anno successivo;
- g) da eventuali ricavi netti di pubblicazioni, iniziative promozionali e altre forme di diffusione conforme agli scopi.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Giuseppe Caravella

Giuseppe Caravella

Giuseppe Caravella

Giuseppe Caravella

Giuseppe Caravella

ART. 13 - (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 - (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 - (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione/Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione/Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16 - (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri, in formato cartaceo e/o di file:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione/Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione/Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione/Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 17 - (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo volontario, personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 - (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 20 - (Collegio dei Probiviri)

Le controversie che dovessero sorgere tra i soci e l'Associazione o fra i soci stessi saranno risolte dal Collegio dei Probiviri, nominato "ad hoc", che giudicherà "ex bono et aequo". Detto Collegio è composto da tanti membri quanti sono gli associati in lite.

ART. 21 - (Disposizioni finali/Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dalle Leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

